### CVIII.

# TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1901

## Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuori senatori — Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30) — Parlano nella discussione generale i senatori Carta-Mameli e Bordonaro — Presentazione di un disegno di legge — Ripresa della discussione generale del progetto di legge N. 30; purlano i senatori Vitelleschi e Carle ed il relatore, senatore Codranchi — Chiusura di votazione — Annunzio di interpellanza — Risultato di votazione — Svolgimento d'interpellanza del senatore Frola al ministro delle finanze — Parlano l'interpellante ed il ministro delle finanze — L'interpellanza è esaurita — Si rinvia il seguito della discussione del progetto N. 30 a domani.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro, degli esteri, della guerra e dell'agricoltura, industria e commercio.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

### Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione della Commissione per la verissca dei titoli dei nuovi senatori ».

Ha facoltà di parlare il relatore della Commissione senatore Di Prampero.

DI PRAMPERO, relatore, legge:

Onorevoli Colleghi. — Con Regio decreto 21 novembre 1901 furono nominati senatori del Regno, per la categoria 14 dello Statuto fondamentale del Regno, i signori:

Besozzi Giuseppe, tenente generale;

Candiani Camillo, contrammiraglio, dal 7 marzo 1895;

Pucci Guglielmo, ispettore generale del Genio navale.

Riunendo i medesimi tutti i requisiti voluti dallo Statuto, compresa l'età, la vostra Commissione, a voti unanimi, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, a termini dell'art. 103 del nostro regolamento si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Commissione.

Ha ora facoltà di parlare il senatore Scelsi, altro relatore della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

SCELSI, relatore, legge:

Onorevoli Collegii. — Con reale decreto del 21 novembre l'avv. Silvestro Picardi è stato nominato senatore del Regno. Avendo egli varcato l'età prescritta dallo Statuto e possedendo tutti gli altri requisiti voluti dal medesimo Statuto, la vostra Commissione vi propone, ad unanimità, di approvare tale nomina.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, anche per questa proposta della Commissione si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto.

Ha ora facoltà di parlare il senatore Cremona, altro dei relatori.

CREMONA, relatore, legge:

On Revell Collegii. — Con regio decreto 21 novembre 1901 è stato nominato senatore del Regno il professore Valentino Cerruti, come appartenente alla categoria 18 dell'art. 33 dello Statuto. Essendo egli nato nel 1850, e socio nazionale della regia Accademia de' Lincei sino dal 1890, la vostra Commissione a voti unanimi ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto per questa e per le altre proposte della Commissione. Se il Senato consente, la votazione si farà distintamente sul nome di ciascun senaore di cui la Commissione ha proposto la convalidazione dei titoli, ma con un selo appello nominale. Non sorgendo obbiezioni così rimane stabilito.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nomioale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Ripresa della discussione del progetto di legge:
« Conservazione dei monumenti e degli oggetti
d'antichità e d'arte » (N 30).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte ».

Essendosi ieri data lettura del progetto, dichiaro aperta la discussione generale sul progetto di legge compilato dall' Ufficio centrale.

Ha facoltà di parlare il senatore Carta-Mameli. CARTA-MAMELI. Signori senatori. Nella dotta e splendida relazione dell'Ufficio centrale è chiaramente dimostrata la necessità, anzi l'urgenza. di regolare in modo uniforme nelle varie provincie del Regno tutto quanto si attiene alla conservazione dei monumenti e degli oggetti

di antichità e d'arte. Onde sarebbe presunzione la mia se volessi aggiungere qualche cosa alle acute considerazioni del relatore.

La legge nel suo complesso mi pare che risponda al fine che si propone il Legislatore.

Abbiamo un controprogetto dell'onor. senatore Carle. Non disconosco che questo progetto merita seria attenzione anche per la indiscussa autorità del proponente. Ma ripeto che io voterò la legge. Solo mi permetto di additare una lacuna che, a mio modo di vedere, in essa si riscontra.

Vi sono dei casi in cui, pur non essendovi vera manomissione materiale dei monumenti, per opera dell'uomo questi monumenti vengono a soffrire nocumento.

Generalmente i nostri monumenti non sorgono solitari ed isolati, ma sono circondati da difizi e da aree fabbricabili. Ora avviene, ed è avvenuto, a quanto si afferma da persone degne di fede, che i proprietari di questi edifizi e di queste aree fabbricano in modo da guastare la prospettiva del monumento oppure da scemarne la luce, e danneggiare così, in certo qual modo i dipinti, le statue e gli oggetti d'arte che il monumento racchiude.

Mi pare che bisogna prevedere questi casi, e provvedere.

L'opinione pubblica, nei luoghi specialmente in cui i monumenti pregevoli abbondano, e dove è più diffuso e profondo il senso dell'arte, si preoccupa molto di questi fatti. Mi viene riferito che a Venezia l'opinione pubblica fu grandemente commossa per il pericolo di nuove costruzioni in vicinanza di quei due insigni monumenti che sono la chiesa di Santa Maria della Salute e la chiesa dei Miracoli.

Ma come si provvederà ad impedire la ripetizione di simili sconci?

A mio modo di vedere non c'è che un presidio solo: stabilire una servitù legale con cui si determini l'altezza massima sino alla quale è permesso fabbricare, e la distanza dal monumento dove cessa il divieto della fabbricazione. La nostra legislazione ci offre frequenti esempi di tali servitù legali. Mi limito a rammentare che la fabbricazione è interdetta nei terreni adiacenti alle fortificazioni: solo nella terza e più lontana zona è permessa la fabbricazione di tettoie di un' altezza nnn maggiore di sette metri. Per le strade provinciali e nazionali è

stabilito che non si possano fabbricare case e anche muri di cinta, a distanza minore di tre metri e fonderie a distanza minore di cinquanta metri; nè piantare boschi se non a distanza di cento metri. Egualmente, per le costruzioni lungo le ferrovie, è stabilita la distanza minima di venti metri.

Ora pare a me che i riguardi che la legge usa verso un tratto di strada di campagna, si possano in qualche misura usare verso un palazzo di Giuliano da San Gallo, una tavola del Mantegna, un affresco del Ghirlandaio o del Tiepolo.

Si dirà: non occorrono nuovi provvedimenti legislativi, perchè vi è la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità che dà modo di provvedere. Ma la legge di espropriazione si può applicare – già non c'altro rimedio – ad edifizi esistenti, ma non mi sembra sia il caso di applicarla ad aree, sulle quali ancora edifizi non siano sorti, o ad edifizi che si vogliano sopraelevare.

Anzitutto c'è la questione della spesa, che non è lieve. La spesa andrà a carico del comune o del Ministero dell'istruzione pubblica? E poi badiamo, che se si prende questo partito si potrà aprire l'adito ad una illecita speculazione.

Può avvenire infatti che un proprietario, poco scrupoloso – mi si permetta l'eufemismo – di terreni o di fabbricati adiacenti ad un monumento, pur non avendo serio intendimento di fabbricare, presenti al Comune un disegno di nuova costruzione, come è prescritto nei regolamenti edilizi. Il Comune se ne inquieta, si mette il campo a rumore, ed allora questo proprietario che, come ho detto, non ha intendimento serio di fabbricare, tratta, si obbliga a non dar effetto al progetto, e, in sostanza, vende una minaccia, e il Comune, o chi per esso, la compra a contanti.

Per impedire questa speculazione illecita, non c'è, secondo me, altro mezzo che quello di stabilire una servitù. Io non mi attento di formulare un articolo. L'Ufficio centrale, che con tanta intelligenza e con tanto amore si è occupato della difficile materia, potrà farlo, circondando il procedimento delle maggiori cautele acciò il sacrificio della proprietà privata sia contenuto nei limiti della più stretta necessità.

Avevo dimenticato di accennare ad un altro argomento: mi permetta il Senato che io ne dica ora una parola. Si consente ai Comuni di determinare l'altezza massima e minima delle nuove case, nell'interesse del pubblico ornato.

Orbene, mi sembra più che regionevole che si limiti l'altezza quando si tratta di edifizi in prossimità di monumenti.

E torno a riprendere il filo del discorso.

La mia raccomandazione mira a far vieppiù rispettare i monumenti e gli oggetti d'arte.

Il Senato sa quale sia la loro importanza per il nostro paese.

A chi si preoccupasse del solo interesse materiale si potrebbe osservare che il nostro patrimonio storico, i nostri monumenti, i capolavori dei nostri grandi artefici, hanno una grande importanza sotto il punto di vista economico perchè attirano numerosi visitatori nel nostro paese. Il senatore Bodio con diligenti ricerche e con calcoli ingegnosi dimostrò, non è molto, quale sia l'importanza economica per l'Italia del movimento dei forestieri.

Ma il Senato parte di certo da più alte considerazioni.

Il Senato considera: che i monumenti e gli oggetti d'arte che il il nostro paese possiede costituiscono i veri titoli di nobiltà della nostra gente, perchè sono testimonianze eloquenti di due civiltà.

Il Senato rammenta che questa atmosfera di antica gloria contribui a destare quelle simpatio dei popoli civili che, non senza efficacia accompagnarono gli Italiani nel periodo di faticosa preparazione e nella lotta per la libertà e per l'unità della patria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatoro Bordonaro.

BORDONARO. Signori, la difficoltà del problema che ci si propone a sciogliere consiste nel conciliare il dritto patrimoniale privato con le esigenze della tutela d'ordine morale che incombono allo Stato.

Che la soluzione non sia facile, lo dimostra il disaccordo dell'Uffleio centrale, disaccordo che non è la prima volta che avviene, perchè, nel 1867, un'altra Commissione ebbe pure a presentare il parere della minoranza, confortato da una relazione.

Signori, parliamoci chiaramente, noi, in Italia, abbiamo creato un nuovo dizionario dei

sinonimi, per cui le parole oggi non han più il significato che apprendemmo nei dizionari nella nostra gioventù.

Oggi, infatti, le parole perequazione, riforma, conguaglio, rimaneggiamento, ritocco sono sinonimi di aumento di tasse; così è che in questa legge la parola tutela significa fiscalità, onde dinanzi a noi abbiamo una vera e propria legge fiscale piuttosto che una legge di conservazione per i nostri monumenti ed opere d'arte.

Il titolo adunque è in contraddizione con la sostanza, ed io, pregandovi di usarmi tolleranza se dovrò dilungarmi, mi permetto dimostrarvi ciò che assumo essere la realtà.

Comincierò dall'invocazione che l'Ufficio centrale fa della legislazione antica e moderna, italiana e straniera, per sostenere la sua tesi. Fra le leggi italiane comprese in un volumetto che è stato a noi distribuito, e che su per giù è la riproduzione del lavoro del nostro onorevole collega Mariotti, nessuna ve ne ha di efficace ed esistente, comprese quelle che rifletvano le provincie toscane e le pontificie.

Si cita nella relazione dell'Ufficio centrale il famoso bando del granduca di Toscana del 1602, il quale pubblicava una lista di 19 artisti, le di cui opere non avrebbero mai potuto esportarsi dal territorio del Granducato.

Ebbene, la lettura dell'elenco dei 19 nomi vi addimostra la futilità del provvedimento, la inauità dello sforzo per raggiungere il fine; perchè basta solamente guardare alla lista di quei nomi per vedere come il divieto fosse inapplicabile, e dirò anzi assurdo; in quei 19 nomi ci sono quattro o cinque pittori mediocri, e sono assolutamente obbliati una ventina di sommi artisti, le di cui opere, per merito e valore superano di gran lunga quelle di parecchi compresi nella famosa lista.

Mentre in essa vi sono dei nomi di second' ordine, come il Mecherino, il Rosso Fiorentino, il Salviati, il Bronzino, vi mancano poi il Mantegna, il Bellini, il Giorgione, il Fra Filippo Lippi, il Francia, il Veronese, il Botticelli, il Ghirlandaio, l'Antonello, ed altri sommi. Questo vi dimostra che il provvedimento del 1602 ritenuto efficace, si chiari nella pratica vano ed infruttuoso. Ed oggi si vorrebbe che questo vano tentativo dovesse servire d'esempio a noi per stringere le catene e condurre alle sanzioni

di una legge che viola completamente il diritto di proprietà?

Gli editti pontifici promulgati in quell'epoca e posteriormente, tutti lo sanno, erano spauracchi, non leggi che si eseguivano, tanto vero che caddero in completa dissuetudine. Avevano però uno scopo utile di cui il Governo pontificio seppe servirsi; essi mettevano sotto i suo; occhi le opere insigni che affluivano nel mercato artistico del paese ed il Governo pontificio ne approfittava saviamente per comprarle a spese pubbliche, a fine di arricchire i musei antichi e crearne dei nuovi. L'editto Pacca che ingiustamente si è voluto applicare da noi per perseguitare dei principi che vendevano la roba propria, che non avevano rubato, quando si mandavano impuniti i commendatori che avevano saccheggiate le banche, quest'editto Pacca non fu mai applicato.

Dal 1820, epoca della sua promulgazione, al 1860 cioè in quarant' anni non fu mai pagata nessuna delle enormi multe minacciate di 2000 scudi, per ogni contravvenzione, non fu mai percepita la tassa del 20 per cento appunto per non arrestare e distruggere il commercio delle antichità e belle arti, che allora costituiva uno dei principali cespiti dell'attività industriale di Roma.

Tanto è vero che non si eseguiva quell'editto, che durante il suo pieno nominale vigore furono vendute le gallerie Colonna, Spada, Sacchetti Pio, Rospigliosi, Aldobrandini, Camuccini ed a Bologna le gallerie Ercolani, Prati, Boschi, Grassi, Albergati.

Volete ancora un' altra prova? L'unica copia dell' editto che servì di titolo alla nostra amministrazione, nel 1860, fu pescato dal Fiorelli nella tipografia Camerale, tanto l'editto era caduto in dissuetudine che non se ne trovava più una copia.

Mi pare anco questo un argomento abbastanza convincente.

L'editto Pacca conferiva al Governo il diritto di prelazione, ma di esso il Governo pontificio non fece mai uso perchè comperava a denari sonanti ed a trattativa privata e così si poterono creare da Gregorio XVI il museo Egiziano ed il museo Etrusco, e da Pio IX il Museo di arte cristiana.

In tutto il resto d'Italia, salvo qualche disposizione più formale che di sostanza, il com-

mercio degli oggetti di antichità e d'arte fu sempre libero.

Si invoca la legislazione estera moderna a pagina 6 della relazione dell' Ufficio centrale, ove affermasi che tutti gli Stati moderni difendono rigorosamente i loro tesori con rigorose leggi. Vorrei sapere quali sono questi Stati; io non ne conosco che uno solo ed è la Francia, la quale difende i monumenti e le opere d'arte di ragione pubblica, non mai quelli di ragione privata, dei quali non si occupa punto.

La legge francese del 1887 parla di monumenti appartenenti allo Stato ed agli enti morali che vuole tutelati inflìggendo severe pene e rendendo effettiva la responsabilità dei conservatori, ispettori e funzionari pubblici in genere.

E su questo tema pienamente mi accordo con l'onor. Carle, nel pretendere che la nuova legge renda veramente effettiva la responsabilità dei funzionari cui è affidata la custodia dei nostri monumenti, mentre che nella relazione dell'Ufficio centrale non vi è parola che accenni a voler colmare questa lacuna.

Nessun grande paese civile moderno ha delle leggi che disciplinano la materia di arte di ragione privata. Noi troviamo delle sale di vendite pubbliche a Parigi, a Londra, a Berlino, a Vienna, a Pietroburgo, ciò che è indice chiaro della completa libertà d'azione, che è lasciata in quei paesi ai detentori o commercianti di oggetti di arte e d'antichità.

Io poi per mia personale esperienza posso attestare che quante volte ho avuto occasione di comprare qualche oggetto di arte in Francia, in Inghilterra, in Germania, in Svizzera, in Baviera, nel Belgio, in Olanda, non solo non ho pagato alcuna tassa di esportazione, ma non ho avuto nessuna di quelle molestie che mi è toccato subire in Italia, per il trasporto d'un quadro da Roma o da Firenze a Palermo. Vorrei dunque sapere qual'è questa legislazione moderna che deve servire di modello ed ispirarci nella elaborazione di questa nuova legge. Ma si dice: se manca la legislazione dei grandi Stati vi è quella dei minori, Grecia e Creta, che pare sia il cavallo di battaglia della maggioranza dell' Ufficio centrale. Io veramente credo che l'Italia non abbia bisogno di prendere lezioni da quelle cattedre; ad ogni modo ho voluto studiare queste due leggi, ed

ho rilevato anzitutto che esse trattano materia analoga, simile, ma non precisamente identica a quelle di cui noi ci occupiamo. Premetto che la legge greca come la cretese furono richieste dalla necessità impellente di salvare i monumenti nazionali. Signori, non dimentichiamo che, fino a pochi anni addietro, quei paesi erano considerati quasi come res nullius tanto da far prevedere che da un giorno all'altro potesse la sede dell' Acropoli esser trasferita a Parigi od a Londra; era necessario quindi di mettere un freno alla dilapidazione ed alla distruzione di quei monumenti, e fu questa la ragione determinante di quelle leggi.

Esse son leggi proibitive di esportazione dei monumenti, ma non sone leggi fiscali, tanto vero che al divieto di esportazione voi non trovate associata la percezione della tassa altissima che si vuole imporre appo noi.

Un'altra prova della ragione di essere di quella legge noi la troviamo nell'articolato stesso delle medesime.

In Grecia e in Creta si proibisce di depositare delle pietre a distanze inferiori a 500 metri dai monumenti a fine d'impedire che le pietre dei monumenti venissero trasformate in calce, o che fossero adoperate per l'erazione di edifici moderni. A questo punto era arrivata la distruzione dei monumenti pubblici. Si capisce quindi come provvidamente il Governo abbia voluto arrestare quest'opera di devastazione con provvidenze decisamente proibitive.

Ma, lo ripeto, anche là non si è fatto della legge uno strumen'o fiscale di tassazione e di vessazione pei contribuenti. E difatti in quelle leggi, il diritto di prelazione è limitato alle opere di somma importanza e pel resto è lasciata piena libertà a tutti di potere esportare contro una tassa del 10 per cento, dalla quale sono perfino dispensati coloro che esportano oggetti di pochissimo o nessun valore.

Ma vi ha di più: quelle leggi riflettono esclusivamente i monumenti storici ed archeologici, non contemplano i quadri, si occupano essenzialmente degli scavi ed in ogni articolo voi troverete ripetute le parole: « Oggetti rinvenuti nel terreno nazionale ». Oppure: « Oggetti che si rinverranno nel terreno nazionale ».

In Roma si scava incessantemente da parecchi secoli; negli ultimi 50 anni gli scavi sono proceduti febbrilmente anche a causa dei

lavori edilizi che hanno preso uno sviluppo considerevole; eppure, per confessione dei relatori delle precedenti Commissioni, che sono stati cinque o sei, la roba di vero merito, non dico di merito eccezionale, rinvenuta è stata scarsissima, e invece abbondantissima quella mediocre e infima.

Che bisogno dunque noi abbiamo di ricorrere alla legge greca per custodire oggetti d'arte i quali non servirebbero ad arricchire maggiormente i nostri Musei, quando questi sono straricchi di capolavori che tutto il mondo ci invidia? Lo stesso potrei dire per i quadri; fra quelli raccolti nelle pinacoteche dello Stato, del Vaticano e quelle fide-commissarie, noi tutti i capolavori del genere l'abbiamo più o meno direttamente, assicurati.

La legge di cui ha bisogno l'Italia è quella di tutela per le opere di patrimonio pubblico, ed io su questo terreno non credo mai eccessivo qualunque rigore.

E per opere di patrimonio pubblico io intendo non solamente quelle che sono affidate allo Stato, ma anche quelle di pertinenza dei comuni, delle provincie e di qualunque altro ente morale. Per queste opere di ragione pubblica io vorrei davvero una tutela efficace, mentre per le opere appartenenti a privati io invoco il regime della più ampia libertà.

Questa del resto è la via che hanno seguita le grandi Nazioni; è per questa via che si sono formati i grandi musei che noi andiamo ad ammirare fuori, e che 50 anni fa non esistevano; è grazie alla libertà del commercio delle opere d'arte ed ai larghi mezzi finanziari sapientemente impiegati, che si son potuti formare questi musei all'estero, veri fari che irradiano la luce dell'arte nel mondo civile.

Il progetto attuale stabilisce una specie di comproprietà dello Stato nel sottosuolo che in talune provincie, nelle meridionali, è di proprietà privata. Ciò costituisce un precedente pericoloso per l'incolumità del diritto privato e per parte mia lo respingo. Del resto nelle provincie del Nord nessuna legge restrittiva esisteva in materia di scavi e di commercio di oggetti d'antichità e d'arte: con qual giustizia si vorrebbe ora diminuire un tal diritto?

Si dice che occorre unificare la legislazione ed è bene che ciò sia, ma si unifichi sulla base liberale. Quando noi abbiamo unificato la legislazione penale, si rispettò il diritto dei malfattori toscani di aver salva la vita ed il privilegio si estese a tutti i malfattori del Regno d'Italia; perchè non si vuole ora estendere a tutti i galantuomini del Regno il beneficio di cui godevano i galantuomini di due terzi d'Italia quello cioè di poter liberamente disporre della cosa propria?

Ma bisogna dissipare un pregiudizio che invade le menti, quello cioè che gli stranieri vengano qua a rubarci le opere, e che dobbiamo mettere tanto di catenaccio alla nostra porta per impedire questo esodo. Francamente io credo che questo esodo sia provvidenziale. Quanti di noi non hanno appreso ad amare, ad apprezzare, a studiare le nostre cose d'arte, dopo essere stati fuori a visitare le gallerie straniere? Sono essi che ci hanno appreso l'esistenza di tesori nascosti o trascurati che avevamo in Italia. Sono gli stranieri che acquistando le opere nostre hanno potuto studiarle, illustrarle, diffondendo nel nostro paese l'amore per lo studio e la ricerca dei nostri tesori d'arte negletti.

Io mi sento personalmente riconoscente agli stranieri, che mi hanno invogliato ad apprendere un po' di storia dell'arte, seducendoni colle splendide mostre delle loro ricchezze artistiche nazionali ed estere, rivaleggianti colle opere d'arte italiana, non rubate nè conquistate.

Ma andiamo allo scopo fiscale della presente legge; essa più che proteggere i monumenti, mira ad arricchire i musei pubblici, spogliando i privati.

Ora, demando io, è onesto, è legittimo questo principio? In tutti i paesi civili i musei pubblici si arricchiscono a spese dello Stato senza depauperare i privati. Con la tassa progressiva dal 5 al 33 per cento, che voi applicate sugli oggetti d'arte di dominio privato per costituire il fondo di acquisto dei musei, voi venite a fare uno strappo sensibile alla proprietà privata. Voi mettendo l'embargo sopra ogni oggetto d'arte esistente in Italia, devolvete un terzo del suo valore a beneficio dello Stato.

Lodo l'Ufficio centrale che ha accennato la via diritta da seguire, con la costituzione di un fondo per l'acquisto di opere d'arte, e quantunque le 500,000 lire, proposte in questo disegno di legge, sieno poche, pure io le credo suf-

ficienti nell'inizio, augurandomi che in seguito possano impinguarsi.

Credo adunque che questo progetto di legge debba essere radicalmente modificato e ricondotto al suo fine principale, quello cioè della conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte, evitando che si traduca in legge di confisca parziale della proprietà privata.

Insisto quindi perchè sia modificato; sorpreso che il ministro dell'istruzione pubblica l'accett<sup>i</sup> con la modalità del catalogo che si fa rivivere e che rende la legge iniqua ed inapplicabile. Ed il famoso catalogo rivive non solo, ma in condizioni aggravanti, poichè quello ideato dall'onor. Gallo, e poi da lui stesso abbandonato, non comprendeva i libri, le medaglie, le monete, le incisioni, le stampe, ecc. aggiuntivi dall' Ufficio centrale.

A volerlo attuare bisognerà mettere sossopra le suppellettili artistiche e non artistiche della casa di ogni cittadino, per rinvenire quegli oggetti su cui la Commissione deve mettere il fermo.

E questo è poco. Avesse almeno l'Ufficio centrale, nel progetto di legge, determinato le linee salienti, le norme direttive di questo catalogo, come fu fatto nel primitivo progetto dall'onorevole Gallo. Quelle linee direttive erano bensì insufficienti, ma davano almeno un'idea di quel che si voleva fare. Invece l'Ufficio centrale tace, e se ne rimette al regolamento. Ora domando io: è lecito abdicare i poteri del Parlamento in questa guisa, quando la rigorosa esecuzione del catalogo potrà importare la duplice violazione del domicilio e del diritto di proprietà?

L'Ufficio centrale ha voluto girare la difficoltà; e ne è uscito in questo modo, ma con danno del prestigio del Parlamento, perchè queste facoltà non ci delegano.

Io m'immagino il catalogo come una seconda edizione della famosa legge di perequazione fondiaria: due errori colossali di tal genere spero che nella stessa generazione non si ripetano.

Io mi riservo di parlare sul catalogo, quando verrà in discussione sia all'art. 1° che lo richiama indirettamente, sia al 21 che ne fa oggetto speciale. Mi limito per ora a segnalare gli effetti che nella mia debole mente si affacciano, della applicazione di questo progetto, tradotto in legge.

Io ritengo che la nuova legge arrecherà offesa gravissima al diritto di proprietà ed all'inviolabilità del domicilio. Essa paralizzerà l'attività privata dell'onesto commercio sostituendovi il commercio clandestino. Essa colpisce ingiustamente d'interdetto il patrimonio artistico dei privati i quali hanno acquistato all'estero, ed invece di accendere, spegnerà il già tiepido amore per le cose d'arte nel nostro paese. Essa farà emigrare i migliori oggetti d'arte alimentando l'attività fraudolenta di gente che ha dimestichezza col Codice penale, e servirà di esca agli intromettitori ed affaristi per sollecitare il Governo, spesso incosciente. a comperare delle opere mediocri e cattive. Impedirà l'affluenza in Italia di oggetti d'arte provenienti dall'estero, ove spesso si compera più a buon mercato e si trova di più. Eppoi scaricherà sul paese uno sciame di cavallette sotto forma di ispettori, periti, controllori e agenti che importeranno una somma enorme che si potrebbe più utilmente destinare in acquisto di oggetti d'arte.

E qui incidentalmente faccio un'osservazione. Noi chiudiamo le porte di casa nostra per tenere in serbo tutti i capolavori dell' arte italiana; noi crediamo che l'arte sia nata in Italia e finisca in Italia, ma non è così; vi sono altri paesi i quali hanno gloriosissime tradizioni d'arte e non men gloriosi monumenti. Ora, piuttosto che comperare opere e ripetizioni di autori mediocri italiani, come mi è toccato di vedere percorrendo le nostre gallerie, perchè non procuriamo di completare le pinacoteche italiane con l'acquisto di opere d'arte insigni di altre scuole, quali l'olandese, la flamminga, la tedesca, di cui noi non siamo ricchi?

Ma, non mi fermo su questo argomento che non ha attinenza diretta con questa legge, e mi limito ad esprimere un semplice desiderio.

Riassumendo, secondo me, i criteri informatori della legge dovrebbero esser questi; tutela efficace delle opere di ragione pubblica, libertà assoluta per quelle di ragione privata, fondi più larghi che sia possibile al Ministero per spenderli in acquisti di opere d'arte; ed a raggiungere questo fine, io, pur desiderando la più ampia libertà, mi acconcerei a subire a che la legge imponesse una tassa equa sulle esportazioni e sugli oggetti di scavo, e tale da non costituire confisca della proprietà privata,

od annullamento del commercio delle opere d'arte.

Signori, facciamo opera civile, onesta ed attuabile, e perchè tale sia mi rivolgo all'onorevole ministro affinchè scompaia il catalogo, dal progetto dell'Ufficio centrale; cotesta soppressione permetterà che si concilii il diritto di proprietà con il diritto morale di tutela.

Il compito è arduo, ci sorregga l'amore per la cosa pubblica, la volontà che abbiamo di rispettare tutti i dritti, la confidenza nella libertà. Il soverchio zelo potrebbe farci traviare, perchè quando le leggi non sono giuste, difficilmente si applicano e più difficilmente durano; le leggi inique muoiono presto e minano le istituzioni. Nel presente periodo di esperimenti politici in cui si bandisce alle turbe incoscienti il vangelo della abolizione della proprietà, ed in pubblici comizi, all'ombra dello scudo Sabaudo, si organizzano le legioni che dovranno imporre il nuovissimo ordinamento sociale, mi sia lecito fare voti, che in quest'aula pregna di fede per le istituzioni, il sacro diritto di proprietà non patisca offesa, giacchè su di esso si incardinano, e la famiglia ed il Trono. Detto ciò, finisco, riservandomi di parlare nella discussione degli articoli per proporre alcuni emendamenti che credo opportuni! (Vive Approvasioni).

# Presentazione di un progetto di legge.

DI BROGLIO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO, ministro del tespro. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, relativo alla espropriazione di villa Borghese.

PRESIDENTE. Do atto al ministro del tesoro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

## Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del disegno di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi. VITELLESCHI. Ho domandato la parola, non per parlare esclusivamente di questo progetto di legge, al quale io non nego che si possano ancora muovere delle osservazioni, ma che in sostanza io saluto benevolmente perchè bisogna pur venire ad una conclusione. Lo stato di cose presente è peggiore di qualunque cattiva legge che si possa fare comune per tutta Italia. E noi in Roma siamo particolarmente in causa, inquantochè ci si governa con delle leggi che non hanno nessun fondamento nel nostro diritto nazionale e che colpiscono una sola parte del paese e vincolano la proprietà con poco rispetto della giustizia e dello Statuto.

E appunto ho preso la parola per accennare ad una di queste anormalità e perchè mi pare che in questa occasione il Governo dovrebbe porre termine a un' antica ingiustizia, la quale, tra le altre cose, non ha più nessuna ragione di essere.

Voi ricorderete che molti anni or sono si fece un articolo eccezionale che conservava il diritto fidecommessario per gli oggetti d'arte e le gallerie. Il Parlamento sentì talmente la gravità di questa disposizione che promise si sarebbe immediatamente provveduto.

Nonostante quest'immediatamente, sono passati 30 anni senza che si sia fatto nulla. E in contradizione a questa disposizione più di una galleria dei fidecommessi è sparita, perchè, come diceva benissimo l'onorevole preopinante, meno le leggi sono ragionevoli e giuste, e meno si osservano.

Ora queste gallerie e questi musei fidecommissari sono spariti, credo, quasi tutti o almeno se qualche cosa ne resta, davvero non vale la pena per essi di conservare una così grave ingiustizia qual'è quella di collocare due o tre individui sotto un diritto eccezionale che non ha nessun rapporto con il restante del nortro diritto pubblico.

Io avrei desiderato che l'Ufficio centrale avesse studiato la questione e suggerito esso stesso, qualche provvedimento al riguardo, ma siccome non l'ha fatto raccomando caldamente al Governo di provvedere in modo definitivo, e che questi pochi individui e questi pochissimi oggetti, non restino ulteriormente sotto le disposizioni di questa legge eccezionale. (Apprevazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carle.

carle. Onorevoli colleghi. Io ho già la colpa, abbastanza grave, di avere presentato una lunga relazione, senza essere relatore, in cui ho cercato di dimostrore il fondamento giuridico di questo disegno di legge; a questa colpa non intendo ora aggiungerne un'altra, quella cioè, di fare un discorso, in cui, per svolgere i concetti direttivi di questa legge, dovrei naturalmente, in parte, ripetere a voce ciò, che ho già comunicato al Senato per iscritto.

Mi limiterò quindi a fare una semplice dichiarazione. Se ho creduto mio debito in una legge di tanta importanza manifestare le opinioni mie, sopratutto dal punto di vista giuridico, non ho mai inteso con ciò in nessun medo di contrapporre l'opera mia personale all'opera collettiva dell' Ufficio centrale.

Il mio intento è stato unicamente quello di sottoporre all'esame del Senato i risultati di quegli studi, che ho fatto d'accordo non solo, ma per incarico dello stesso Ufficio centrale, non per contrastare ma per preparare il terreno all'approvazione della legge. Se noi non abbiamo potuto essere perfettamente concordi in tutte le conclusioni, ciò però non ha mai impedito, che noi avessimo comune l'intento finale che era quello di venire ad un equo contemperamento della proprietà privata, col diritto e col dovere non meno sacrosanto dello Stato di provvedere alla conservazione di quel patrimonio artistico e storico, che costituisce un fattore così importante della nostra vita nazionale.

In questa condizione di cose potranno esservi delle divergenze anche essenziali fra noi, ma queste non sono tali da costringermi a ripetere con un discorso nella discussione generale, ciò che ho già largamente esposto nella relazione scritta. Tali divergenze potranno più opportunamente essere discusse, allorchè si tratterà dei singoli argomenti, di cui si occupa la legge. Mi riservo quindi di presentare qualche emendamento sugli articoli del progetto dell' Ufficio centrale. Cercherò così anche io, se ne avrò l'occasione, di concorrere nei modesti limiti delle mie forze a migliorare la formulazione giuridica della presente legge e a renderla più organica e coerente nelle sue disposizioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, ha facoltà di parlare il relatore senatore Codronchi.

CODRONCHI, relatore. Chieggo innanzi tutto indulgenza al Senato se nelle risposte che debbo dare ai diversi oratori che mi hanno preceduto, il mio discorso non potrà essere ordinato. Sono tante e così diverse le obbiezioni mosse a questo progetto di legge, che è difficile coordinarle in una rapida esposizione. Di una cosa intanto io mi compiaccio grandemente, ed è che, all'infuori dell'onorevole Bordonaro, il quale ha fatto un attacco violento a questo disegno di legge, nessuno degli oratori che ha preso la parola si è dichiarato contrario alle massime consegnate nel disegno stesso, e il silenzio degli altri mi è argomento a bene sperare di questa legge, in quanto che mostra che finalmente, dopo cinque disegni di legge che non sono giunti a riva, è penetrato nel Senato il convincimento che qualche cosa si debba fare.

Malgrado l'ardita, molto ardita, affermazione dell'onorevole Bordonaro, che egli, cioè, ha imparato ad ammirare l'arte italiana nei musei stranieri, l'opinione pubblica si è commossa e si commuove ogni giorno per l'esodo delle nostre preziosità artistiche: (Approvazioni) il tempo di provvedere è venuto: dobbiamo finalmente decidere se l'Italia debba rimanere un grande museo artistico che desti l'ammirazione del mondo civile, o un mercato ignobile per arricchire gli speculatori italiani e stranieri, in cui l'Italia assista indifferente alla vendita di una parte della sua gloria. (Bene. Bravo).

In questo momento un miliardario americano ha lasciato un legato di trenta milioni al Museo di New-York, e già sono partiti dall'America molti compratori per venire in Italia: io vi domando se, specialmente nelle condizioni in cui si trovano molte proprietà private, questa seduzione non possa diventare pericolosa.

Il pericolo poi della disformità della legislazione italiana è evidente, giacchè vi sono delle provincie che hanno leggi più severe e delle altre che hanno leggi più miti. Alle volte alcuni oggetti d'arte emigrano da una in altra provincia, per avere più facile uscita dal confine italiano.

L'onorevole Bordonaro mi ha domandato quali sono quei paesi che difendono la loro proprietà artistica. In un libro tedesco, il Wussow, pubblicato alcun tempo fa, sono enumerate tutte le legislazioni dei diversi Stati per difendere la loro proprietà artistica; vi figura la Francia

più di tutti; tutti i paesi civili ed anche gli incivili, compreso il Governo di Tunisi.

Del resto, o signori, non sarebbe da meravigliare se gli altri paesi difendessero la libertà dei mercati nelle cose d'arte, perchè hanno interessi tutti opposti ai nostri; essi vogliono arricchirsi a spese nostre, e noi abbiamo interessi contrari.

Se pei ho citato l'esempio della legge di Creta e di Candia non l'ho fatto per invocare quelle legislazioni come un esempio; io l'ho fatto quando un nostro collega voleva sostenere che il sottosuolo archeologico deve essere considerato come proprietà dello Stato. Noi gli abbiamo risposto che ciò offenderebbe troppo tutta la legislazione italiana, ed egli citò l'esempio di leggi recenti di Grecia e Candia, in suo favore. Ed io lealmente, com'era dover mio, ho esposto le considerazioni di queste nostro collega, non come esempio da imitare, ma come prova che il principio che il nostro collega aveva sostenuto, trovava in altre legislazioni la sua applicazione.

L'onorevole Bordonaro ha dichiarato che la legislazione di Grecia e di Candia fu fatta apposta per impedire la rovina di tutti i monumenti che si esportavano da quei luoghi: mi meraviglio che l'onorevole Bordonaro non ammetta che noi pure dobbiamo fare una legislazione per impedire l'esportazione dei nostri ruderi e delle nostre opere d'arte.

Abbandono per un momento l'onorevole Bordonaro per rispondere alle osservazioni dell'onorevole Carta-Mameli.

L'onorevole Carta-Mameli desidererebbe che si stabilisse una servitù legale intorno ai monumenti esistenti perchè non fosse tolta la prospettiva o la luce.

Io riconosco tutto il sentimento artistico che ha ispirato l'onorevole senatore Carta-Mameli, e vorrei pur trovare il modo di soddisfare alla sua aspirazione, ma mi permetto di presentargli alcune obbiczioni per dimostrargli la difficoltà della sua proposta...

CARTA-MAMELI. Domando la parola.

codronchi, relatore... Se i terreni adiacenti a questi monumenti sono liberi e non sono pieni di edifici, la cosa sarà facile, ma se vi sono fabbricati attorno, se già esistono degli edifici, questa servitù costerà allo Stato una somma enorme.

Poi per questa prospettiva bisognerà considerare la grandezza e l'altezza del monumento, e la servitù sarà diversa a seconda dell'importanza del monumento stesso. Nè mi pare che calzi il paragone delle fortificazioni le quali sono sempre fatte all'infuori, e lontano della città e dove non sono edifici.

Pensi anche che vi sono delle città in Italia le quali non hanno più terreno fabbricabile e che sono costrette ad impossessarsi del mare e del monte che le circondano.

Se noi limitiamo l'area fabbricabile costituendo queste servitù, io credo che andiamo incontro a difficoltà insuperabili. E torno all'onor. Bordonaro.

L'oner. Bordonaro ha dichiarato che vi è un disaccordo nella Commissione. Vi è una minoranza nella Commissione, una piccola e autorevole minoranza, ma ciò non mostra che la legge per questo abbia incontrato maggiori difficoltà, perchè non vi è oramai disegno di legge in cui una minoranza non esista.

Noi abbiamo avuto una minoranza autorevole la quale ha creduto di dover presentare una relazione sua speciale, ma ciò non prova che ci siano state difficoltà straordinarie per far giungere alla meta questo progetto di legge E noti, onor. Berdonaro, che la minoranza della Commissione è più lontana da lei di quello che non sia la maggioranza, perchè la minoranza della Commissione sostiene il diritto di espropriazione dei mobili appartenenti a privati, mentre sopra questo punto principalmente noi ci siamo divisi; noi abbiamo creduto che sia contro la legislazione italiana e contro i nostri costumi che lo Stato possa espropriare un oggetto mobile appartenente ad un privato. Mi sono fatto un esempio: se domani lo Stato volesse espropriare l'Andrea Doria di Sebastiano Del Piombo, che appartiene ad uno dei nostri colleghi, con qual diritto penetreremmo nella sua casa per espropriare questo oggetto?

In un solo caso potrebbe forse lo Stato occuparsene; nel caso di riconosciuto deperimento, oppure di negligente custodia, ma anche in questo caso i mezzi sarebbero assai difficili, perchè si andrebbe fino alla violazione del domicilio, e nella lotta fra il diritto dello Stato e il diritto individuale abbiamo creduto di preferire quest'ultimo. Veda l'onor. Bordonaro che ci siamo separati con molto dispiacere da una

minoranza in una questione nella quale siamo con lei perfettamente d'accordo.

L'onor. Bordonaro ha accusato la legge di essere fiscale e lo è certamente. È fiscale per due ragioni: prima perchè è solo colla fiscalità che si potrà proteggere l'arte italiana ed impedire l'esodo all'estero; seconda, perchè è solo con la fiscalità che noi potremo raccogliere la somma necessaria e impinguare quel fondo di 500,000 lire che proponiamo d'iscrivere in bilancio per esercitare il diritto di prelazione. Senza questo mezzo la legge sarebbe inutile, e, come abbiamo detto nella relazione, sarebbe meglio ritirarla, perchè lo Stato impedirebbe l'esportazione senza avere il mezzo di esercitare il diritto di prelazione.

Anche i partigiani della più assoluta libertà riconoscono che lo Stato la può esercitare, ma ad un patto solo, che egli abbia i mezzi di esercitarla.

Da ciò la necessità di fare un fondo che dia modo allo Stato di esercitare il diritto stesso.

L'onor. Bordonaro per dimostrare le difficoltà di applicare questa legge ha accusato il catalogo d'iniquità, ci ha accusati di violare il domicilio, di scuotere le istituzioni. L'iperbole non poteva essere maggiore!

Oramai il mio amico Bordonaro dopo quattro anni, dacchè ci siamo separati in Sicilia, mi accusa di esser divenuto un anarchico. Non mi era accorto di questa trasformazione!

Ma torniamo al catalogo. Egli dice: dovete persuadervi dell'inutilità del catalogo. Voi citate un decreto granducale, in cui si contemplavano dieci o dodici autori, le cui opere non si potevano esportare, e tra essi ve ne erano dei sommi, come Michelangelo, il Perugino, ma ve ne erano altri, che non sono all'altezza di questi, mentre non si faceva cenno nè del Giambellino, nè del Ghirlandajo, nè di altri.

Io ho citato quel decreto granducale non per approvare i criteri, che avevano ispirato il Granduca, ma per dare una prova che in ogni tempo gli Stati civili si sono adoperati per impedire l'esodo delle opere d'arte. Quanto ai criteri per includere alcuni artisti ed escluderne altri, io posso essere anche d'accordo col senatore Bordonaro.

Il senatore Bordonaro, parlando delle leggi italiane, ha detto: dove mai erano queste leggi! Nel Lombardo-Veneto vi era un decreto, che dava il diritto di preferenza per la compera di qualunque oggetto d'arte, che si volesse esportare, al Governo; e questo decreto è del 1827.

Nell'ex Ducato di Parma. L'esportazione di opere di belle arti di autori defunti è subordinata al permesso del Governo. Questo ha diritto di prelazione. Decreto 20 gennaio 1822.

Nello Stato Estense, è proibita l'esportazione di oggetti appartenenti alle arti belle ed alla letteratura, la perdita dei quali si sa che è difficilmente riparabile (decreto del 1857).

Provincie Toscane. Per la esportazione degli oggetti d'arte, inscritti in inventario, è necessario il permesso del Governo (decreto dei marzo 1860). Per la esportazione di qualunque oggetto d'arte e d'antichità occorre il permesso del Governo (legge 23 dicembre 1754, richiamata dal decreto suddetto).

Regno delle Due Sicilie. L'esportazione è soggetta a licenza governativa, la quale non viene accordata per quegli oggetti che siano di merito tale che possano interessare il decoro della nazione (editto 13 maggio 1822).

Abbiamo finalmente l'editto Pacca, del quale è inutile parlare, e del quale, se non erro, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha confermato l'applicazione; non solo, ma ha richiamato in vigore l'editto Doria, in quanto non contraddica l'editto Pacca.

Dunque c'erano queste leggi. Il senatore Bordonaro ha detto, e lasciate che ripeta la mia meraviglia, che l'esportazione delle nostre opere d'arte è stata provvidenziale, perchè egli ha potuto ammirare all'estero le cose nostre, e si è ridestato in lui l'amore per l'arte italiana.

Purtreppo molte ricchezzo dei musei esteri sono state o rubate o comprate in Italia. Ma non posso partecipare all'opinione del senatore Bordonaro, perchè io, che amo l'arte quanto lui, e come lui ho viaggiato all'estero, dichiaro che ho imparato ad amare l'arte italiana nella patria nostra.

Il catalogo, dice l'onorevole Bordonaro, è una iniquità. Anche questa del catalogo non è una novità; nelle legislazioni italiane e straniere ha numerosi precedenti e si è già iniziato anche da noi, poichè, se non erro, al Ministero dell'istruzione pubblica esistono molte migliaia di schede d'inventario dell'arte italiana.

Non si tratta di violare il domicilio, poichè ciascun proprietario avrà l'interesse di denun-

ciare le sue opere; nel catalogo non sono classificate che le opere insigni e di gran pregio, e il proprietario sarà lieto di vedere che le opere che possiede sieno annoverate nel catalogo stesso, perchè questo dà un battesimo alle opere da lui possedute.

L'onorevole Bordonaro ha parlato dei manoscritti, degli incunabuli.

Col permesso della maggioranza della Commissione io devo fare una dichiarazione.

Quest'aggiunta è stata inventata da me, ed è stata inventata da me per un caso recente, il quale mi ha persuaso che anche di questo lo Stato si deve occupare. E sono lieto che sia presente l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica per fargli una raccomandazione.

A Modena esiste l'archivio di Lodovico Muratori, dove si conservano due o tremila lettere degli uomini maggiori contemporanei di Lodovico Muratori, ed ogni lettera ha i commenti, le postille, le annotazioni del grande storico italiano.

Gli eredi di quella famiglia hanno offerto allo Stato di acquistare quell'archivio, ma lo Stato non ha mezzi: intanto, secondo la legge estense, io credo che non si possa esportare.

Ebbene, questa è un'ingiustizia, perchè non si può condannare (astraggo dalla persona dell'erede), non si può condannare a vivere in angustie economiche un proprietario, mettendo un vincolo sopra un oggetto che potrebbe rifare la sua fortuna. Ora questo fatto suggerì a noi di aggiungere a questo progetto di legge una disposizione riguardante le collezioni numismatiche, gl'incunabuli ed i manoscritti.

Pensate, o signori, che mentre ogni giorno si studia e lavora per accrescere il numero dei forestieri che vengano in Italia ad ammirare le nostre ricchezze, noi dobbiamo cercare il modo che queste non si disperdano, e credo che un indugio a votare questa legge dimostrerebbe due cose, la negligenza, e l'impotenza del Parlamento ad unificare una legislazione dopo quarant'anni.

E prima di finire devo rispondere all'onorevole senatore Vitelleschi il quale opportunamente ha ricordato la legge sui fidecommessi.

Noi non ce ne siamo occupati perchè la quistione usciva dai limiti di questo progetto di legge; però se l'onor. Vitelleschi ha letta la relazione, noi abbiamo ricordato quella legge ed abbiamo da quel ricordo tratto occasione per far rivivere una idea di Quintino Sella, il quale voleva che si comperassero tutte le gallerie fidecommissarie di Roma per farne una sola grande galleria che avrebbe chiamato Galleria o Museo Savoia.

Noi abbiamo ricordato questa iniziativa dell'illustre uomo di Stato e ci siamo a questo proposito rallegrati che il Governo abbia cominciato ad attuarla, presentando il disegno di legge per l'acquisto della galleria Borghese che segue l'acquisto del museo Boncompagni avvenuto or sono pochi mesi.

Non so se ho risposto a tutte le obbiezioni che sono state fatte, ma mi riservo di aggiungere altre considerazioni nella discussione degli articoli. Intanto a me piace conchiudere ripetendo ciò che scrissi nella relazione: con questo disegno di legge siete chiamati a risolvere non solamente una questione d'arte e di decoro nazionale, ma a compiere un' opera di patriottismo. (Approvazioni vivissime).

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

### Annunzio d'interpellanza,

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che è stata presentata la seguente domanda d'interpellanza dal senatore Frola:

«Il sottoscritto desidera di interrogare il ministro delle finanze sull'opportunità di portare alcune modificazioni alla legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette e relativi regolamenti, e se, stante l'urgenza, tali modificazioni possano avere vigore nel prossimo quinquennio esattoriale».

Essendo presente il signor ministro delle finanze lo prego di dichiarare se accetta questa interrogazione, e quando crede possa essere svolta.

CARCANO, ministro delle finanze. Io sono agli ordini del Senato, pronto a rispondere anche subito.

PRESIDENTE. Ed il senatore Frola?

FROLA. Io chiederei, se al Senato non dispiace, di poter svolgere l'interpellanza da me presentata oggi stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Frola, d'accordo coll'onorevole ministro, chiede di poter svolgere oggi la sua interpellanza.

Se non si fanno obbiezioni, così si intenderà stabilito, e l'interpellanza sarà svolta dopo la proclamazione dell'esito della votazione a scrutinio segreto.

### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Per la convalidazione della nomina del signor Picardi Silvestro:

Votanti			91
Favorevoli			86
Contrari .			5

Per la convalidazione della nomina del signor Pucci Gugliemo:

Votanti	•			91
Favorevoli				87
Contrari.				4

Per la convalidazione della nomina del signor Besozzi Giuseppe:

Votanti			٠	91
Favorevoli				89
Contrari .		,		2

Per la convalidazione della nomina del signor Cerruti Valentino:

Votanti				91
Favorevoli			•	88
Contrari .	 _	_		3

Per la convalidazione della nomina del signor Candiani Camillo:

Votanti				91
Favorevoli				88
Contrari .	. 2	_		3

A termini dell'art. 104 del regolamento, dichiaro convalidata la nomina dei signori Picardi, Pucci, Besozzi, Cerruti e Candiani ed ammessi questi nuovi senatori a prestare giuramento.

### Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Passeremo ora, come è stato deliberato, allo svolgimento della interpellanza del senatore Frola della quale ho già dato lettura.

Il senatore Frola ha facoltà di parlare.

FROLA. Ringrazio il Senato e l'onorevole ministro delle finanze d'aver consentito che potessi fin d'ora svolgere la mia interpellanza: corrisponderò a questa cortesia usando brevissime parole di svolgimento. D'altra parte il tenore medesimo dell'interpellanza, indica chiaramente lo scopo che mi mosse nel dirigerla all'onorevole ministro delle finanze.

È da tutti riconosciuto e ritenuto che, nel nostro congegno amministrative finanziario, la legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte è una delle leggi meglio riuscite: è anzi una delle leggi che più corrispondono allo scopo che il legislatore in quel momento si prefiggeva, d'assicurare cioè l'esazione delle imposte. Però nel suo svolgimento, dirò meglio, nella sua applicazione, varie difficoltà s'incontrarono, vari conflitti si manifestarono fra i contribuenti ed il fisco, tra i comuni e le provincie; onde vennero presentate varie modificazioni allo scadere dei singoli contratti esattoriali. Ora ci troviamo di fronte alla prossima scadenza del termine che venne fissato dall'ultima legge approvata dal Parlamento e che sta oggi in vigore. Quindi credo giusto il momento di domandare all'onorevole ministro delle finanze se non creda di far tesoro degli inconvenienti che si sono manifestati in questo quinquennio, di far tesoro dell' esperienza, per presentare opportune modificazioni, per assicurare sempre meglio l'esazione delle imposte non solo, ma anche per togliere quei conflitti che si sono manifestati tra gli esattori, i contribuenti e le pubbliche amministrazioni; per rendere sempre più semplice e chiara la procedura che è contemplata nella legge di riscossione delle imposte. Poichè io penso - che essendo da tutti riconosciuta la necessità degli sgravi nelle pubbliche gravezze - che la procedura nella riscossione costituisca una parte importante delle imposte, ed io penso che quando si renda sempre più semplice, sempre più chiara, sempre più precisa questa procedura, si viene a rendere uno sgravio rilevante a favore dei contribuenti,

diminuendo spese e togliendo quelle asprezze che si sollevano nella pratica applicazione della legge. Questa è la prima parte della mia interpellanza.

Naturalmente io non la svolgo di più perchè il Senato e l'onorevole ministro delle finanze comprendono tosto quale sia la materia che dovrei forse trattare più a lnngo discutendo della legge sulla riscossione delle imposte: d'altra parte non posso precorrere un argomento che sarà a suo tempo sottoposto al nostro esame.

La seconda parte della mia interrogazione emana in modo indiscutibile dalla prima; perchè, dato che l'onorevole ministro delle finanze riconosca l'opportunità, e dirò anche la necessità di provvedimenti che vengano a modificare il regime della riscossione delle imposte, traendo tesoro dall'esperienza e cercando di togliere e dirimere quelle controversie che si sono manifestate, è naturale la domanda all'onorevole ministro delle sinanze, se non creda che sia giunto ora il momento di presentare queste modificazioni appunto perchè i comuni, le provincie e gli stessi esattori sieno posti in grado di conoscere a quali norme si debbono appigliare nei contratti, nelle riscossioni negli anni futuri.

A tale riguardo io credo che non si debba ritardare oltre, perchè se la legge stabilisce date formalità, dati termini e metodi preparatorî, è bene che le modificazioni siano conosciute e sancite in tempo utile perchè possano a questa ispirarsi i provvedimenti che per meglio disciplinare l'esazione delle imposte debbono venir applicati.

Non aggiungo altro; attendo dalla cortesia e dalla competenza anche tecnica in ciò dell'onorevole ministro delle finanze spiegazioni che io sono sicuro saranno soddisfacenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

CARCANO, ministro delle finanze. Il senatore Frola ha fatto opera utile, e a me molto grata, svolgendo un argomento di tanta importanza, come è quello che si riferisce ai modi migliori per la riscossione delle imposte dirette.

Io spero di potergli dare con brevi parole una risposta, come egli disse certamente nella chiusa del suo discorso, soddisfacente. L'esperienza fatta ha insegnato che nella legge del 1871 si riscontrano alcune lacune e alcuni difetti. E per trar profitto dell'esperienza io ho creduto mio dovere d'approntare un disegno di legge che modifica una ventina di articoli della legge del 1871, o per meglio dire, del testo unico del giugno del 1897.

Io mi astengo dall'entrare, per seguire anche l'esempio dell'onor. interpellante, nel merito di queste modificazioni. Mi limito ad accennarne una sola, la prima, della quale è evidente l'importanza. Attualmente il contratto esattoriale ha la durata di cinque anni. La rinnovazione ogni quinquennio, e l'onor. senatore Frola, che in questa materia è maestro, lo sa, porta con sè una lunga serie di pratiche che sono anche molto costose. Si proporrebbe quindi di far durare il contratto esattoriale non più cinque anni soltanto ma un decennio, con facoltà di rescinderlo dopo i cinque anni, quando l'esperienza abbia messo in luce che manca la conoscenza di mantenere i contratti, perchè difettosi. Non dico di più per dimostrare come io convenga nel parere espresso del senatore Frola, della necessità di portare modificazioni utili in questa legge. Passo ora a rispondere al secondo punto.

Il senatore Frola disse: è urgente il far subito. Io già l'accennai: ho pronto il disegno di legge e la relazione; ma desiderando conciliare il far presto e il far bene sono venuto nella determinazione, e credo che neanche il senatore Frola negherà la sua approvazione, di portare al Consiglio di Stato per il suo parere il disegno di legge, prima di presentarlo al Parlamento.

Non sarà lungo l'indugio e il disegno di legge si presenterà con maggiore autorità, se sarà confortato dal parere del Consiglio di Stato il quale si occupa, si può dire, quotidianamente di tutte le questioni che si riferiscono all'applicazione della legge sulla riscossione delle imposte.

Io non ho da aggiungere altro senonchè è bene avviato anche lo studio di qualche riforma del regolamento, e già si stanno preparando modificazioni utili e opportune nella formazione dei concorsi esattoriali, e non v'è da dubitare, che andando a scadere col 31 dicembre 1902 i contratti in corso, saranno per quell'epoca pronte le disposizioni d'indole amministrativa, come non mancherà, ne son certo, l'approvazione dei nuovi provvedimenti legisla-

tivi, che il senatore Frola desidera come me, nell' interesse dell'amministrazione e della buona riscossione delle imposte, a vantaggio dell'erario come del contribuente, che avrà diminuite le asprezze e le molestie.

Con ciò spero di aver dato all'onor. Frola risposta soddisfacente e conforme ai suoi desideri.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io debbo dichiararmi pienamente soddisfatto delle spiegazioni e dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro delle finanze relativamente alle modificazioni che intende presentare, ed anche alla loro urgenza, alle disposizioni che si riferiscono alla riscossione delle imposte.

Io non ho accennato a quistioni particolari appunto perche tanto il Senato che la Camera daranno il loro giudizio sulle modificazioni che verranno presentate dall'onorevole ministro delle finanze, ma poiche l'onorevole ministro ha ravvisato utile di indicare una delle disposizioni che presenterà, fin da ora io dichiaro che la ritengo utile, perche si viene in definitiva a rendere più uniforme e costante il metodo della riscossione e forse a diminuire anche l'aggio, tenendosi in questo conto delle spese prodotte dai contratti.

Mi consenta però il Senato, e mi consenta l'onorevole ministro delle finanze che io a mia volta indichi, tra le molte, una riforma, che credo pure utilissima e necessaria, quella, cioè, di unificare il metodo di riscossione anche per le entrate comunali. La legge sulla riscossione delle imposte dirette contempla la riscossione delle entrate comunali, la quale può essere affidata anche all'esattore delle imposte dirette, ma sul metodo di queste riscossioni sono mantenuti tutti i privilegi fiscali che vigevano prima dell'unificazione italiana.

È un argomento importantissimo, che fu già trattato da vari ministri delle finanze e sottoposto all'esame del Parlamento. Ma, quando si considerino gl'inconvenienti e le difficoltà,

che son sorte nelle varie regioni, quando si consideri che per una materia perfettamente analoga si deve far capo a diversi privilegi di riscossione, io credo che questa sia una materia, che meriti di essere risolta.

Io confido che il ministro delle finanze porterà la sua attenzione anche su questo argomento, che è della massima importanza non solo nell'interesse dello Stato, ma anche in quello dei Comuni e dei contribuenti, interessi indivisibili.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Rinvio della discussione del disegno di legge: «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte » (N. 30).

PRESIDENTE. Attesa l'ora tarda, e poichè il signor ministro dell'istruzione pubblica dovrebbe parlare a lungo per rispondere ai vari oratori, rimanderemo a domani il seguito della discussione del progetto di legge sui monumenti e gli oggetti d'antichità e d'arte.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

- I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.
  - II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte (N. 30 - Seguito);

Approvazione di due atti addizionali agli accordi internazionali per la tutela della proprietà industriale firmati a Bruxelles fra l'Italia e vari altri Stati il 14 dicembre 1900 (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 17 e 45).

Licenziato per la stampa l'8 dicembre 1901 (cre 11.30).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche